



COMUNE DI LIVORNO

## Ordinanza del Sindaco n. 166 del dataord

**Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19- PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI IN MATERIA DI ORARI A SEGUITO DEL DPCM 11/03/2020**

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – PROVVEDIEMNTI URGENTI E TEMPORANEI IN MATERIA DI ORARI A SEGUITO DEL D.P.C.M 11 MARZO 2020

### Il Sindaco

#### PREMESSO CHE

- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”, è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recanti “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, è stato, tra l'altro, disposto all'art.2 che “*le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'art. 1, comma 1*”;
- con DPCM del 08 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, sono state previste ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

#### CONSIDERATO CHE

- il DPCM del 09 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” ha esteso le misure di cui all'art.1 del DPCM dell'8 marzo 2020, all'intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;
- il DPCM del 11 marzo 2020 ha adottato, con efficacia dal 12 fino al 25 marzo 2020, ulteriori e più rigorose misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica prevedendo, tra l'altro, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, delle attività dei servizi di ristorazione e delle attività inerenti i servizi alla persona fatta eccezione per esplicite ed espresse esclusioni individuate nel decreto medesimo;

RICHIAMATO nello specifico l'art. 1, punti 1 e 2 del sopracitato DPCM del 11/03/2020, con il quale testualmente si dispone che

1) *“Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1”*

2) *“Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”.*

RITENUTO URGENTE ED INDEROGABILE, in ragione dall'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, adottare tutte le misure necessarie tese da un lato a garantire ai cittadini almeno i servizi essenziali, quali l'approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità e dall'altro, a tutelare la salute pubblica limitando, per quanto possibile, le occasioni di spostamento, oltre a tutelare la salute degli stessi lavoratori;

ATTESO che gli orari delle attività commerciali che possono continuare a svolgere le loro attività secondo quanto disposto dal DPCM dell'11 marzo -compreso gli esercizi non specializzati di vendita di generi alimentari- sono liberi secondo la normativa vigente;

PRESO ATTO CHE le attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici svolti in locali esclusivamente adibiti a tale attività -previsti dall'art. 54 del Codice regionale del commercio - Legge Regionale 23 novembre 2018, n. 62 e successive modifiche e integrazioni- qualora siano svolti senza l'impiego di attrezzature che comportino il consumo sul posto sono, di fatto, assimilabili ad attività di vendita di generi alimentari e dunque possono essere consentite ai sensi del DPCM dell'11 marzo senza limiti orari;

RITENUTO NECESSARIO in ragione della libertà di scelta degli orari da parte delle attività sopra indicate, ridurre ulteriormente le occasioni di spostamento da parte dei cittadini ed evitare il rischio di assembramenti notturni non presidiati soprattutto nelle fasce orarie notturne in cui il personale e le forze di polizia destinate alle attività di vigilanza e monitoraggio del territorio potrebbero avere maggiori difficoltà e minori risorse umane da dedicare al controllo delle attività commerciali o di somministrazione sopra indicate essendo assorbite da altre molteplici e delicate funzioni, soprattutto in questa fase emergenziale;

VALUTATA dunque la necessità e l'urgenza di intervenire, in via eccezionale e temporanea, ad uniformare gli orari di apertura al pubblico delle attività commerciali al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande sopra descritte in tutto il territorio comunale, per tutta la durata di validità del DPCM dell'11 marzo 2020, ovvero fino al 25 marzo 2020 come segue: dalle ore 8.00 alle ore 21.00 compreso festivi e prefestivi; sono escluse le attività delle farmacie che operano secondo gli orari ordinari previsti dalla normativa settoriale vigente; restano escluse dalle presenti disposizioni anche le attività di consegna a domicilio previste dal DPCM dell'11 marzo che possono continuare a svolgersi, senza limiti orari, con le modalità e prescrizioni indicate dal medesimo Decreto;

VISTI:

- il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

- l'Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, relativa ad “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 6 del 2 marzo 2020 (per come modificata da Ordinanza n.10) - *“Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca ordinanza n. 5/2020”*;
- le ordinanze del Presidente della Regione Toscana n. 7 del 4 marzo 2020; n. 8 del 6 marzo 2020 ; n. 9 del 8 marzo 2020 e n. 10 del 10 marzo 2020;
- la decisione GC n.27 del 24/02/2020 *“Iniziativa da assumere per fronteggiare la diffusione del Coronavirus 2019”*, con la quale è stata costituita l'Unità di Crisi interna ed è stato richiesto alla stessa la predisposizione di un documento teso ad individuare le principali procedure operative da mettere in atto in relazione al possibile coinvolgimento nel nostro territorio comunale;
- la delibera GC n. 123 del 25/02/2020, con la quale è stato approvato il Documento *“Emergenza epidemiologica da COVID-19, Procedure operative del Comune di Livorno”*, allegato parte integrante e sostanziale, modulato su quattro Fasi: dallo stato di Vigilanza allo stato di ripristino della normalità, dando mandato all'Unità di Crisi interna di predisporre, laddove l'evoluzione della situazione lo richieda, aggiornamenti e/o integrazioni tecniche al documento citato;

#### RICHIAMATI:

- il d. lgs.vo 18 agosto 2000, n.267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e, nello specifico l'art. 54 commi 1, 4 e 6 che, in materia di funzioni e competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo, testualmente recitano: comma 1 *“Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto”*; comma 6 *“quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4”*; I provvedimenti contingibili e urgenti di cui al comma 4 adottati dal Sindaco quale ufficiale del Governo al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana *‘sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione’*;

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO intervenire, ai sensi del suddetto art.54 d. lgs.vo 18 agosto 2000, n.267, con carattere di urgenza, eccezionalità e temporaneità, fino al 25 marzo 2020, per uniformare gli orari di apertura al pubblico come sopra descritto in modo da ridurre le occasioni di spostamento dei cittadini ed il rischio di assembramenti notturni non presidiati;

RITENUTO PERALTRO che le misure di cui sopra rivestano un carattere di assoluta urgente primaria importanza nella logica del “restare a casa”, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali in materia;

DATO ATTO CHE il contenuto del presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed, in particolare, l'articolo 54 – comma 4 e 6;

VISTA la L 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.;

VISTA la L.R.T. 23 novembre 2018, n. 62 e successive modifiche e integrazioni (Codice regionale del Commercio)

## **ORDINA**

per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate:

1) tutte le attività commerciali al dettaglio che possono continuare a svolgersi secondo quanto disposto dal DPCM dell'11 marzo -compreso gli esercizi non specializzati di vendita di generi alimentari- e le attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici svolte in locali esclusivamente adibiti a tale attività (previsti dall'art. 54 del Codice regionale del commercio – Legge Regionale 23 novembre 2018, n. 62 e successive modifiche e integrazioni) e assimilabili ad attività di vendita di generi alimentari in quanto svolti senza l'impiego di attrezzature che comportino il consumo sul posto individuano gli orari di apertura nei limiti delle seguenti fasce orarie: dalle ore 8.00 alle ore 21.00 compreso festivi e prefestivi; sono escluse dall'applicazione delle suddette fasce orarie le farmacie che operano secondo gli orari ordinari previsti dalla normativa settoriale vigente; restano escluse dalle presenti disposizioni anche le attività di consegna a domicilio previste dal DPCM dell'11 marzo che possono continuare a svolgersi, senza limiti orari, con le modalità e prescrizioni indicate dal medesimo DPCM;

2) le disposizioni di cui al presente provvedimento sono valide fino al 25 marzo 2020;

3) la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di provvedere alle attività di controllo necessarie e conseguenti al fine di assicurare il rispetto del presente provvedimento;

## **DISPONE**

- che la presente ordinanza sia pubblicata sulla Rete Civica/sezione *Albo on Line* del Comune di Livorno;
- che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Livorno ed all'Azienda USL Toscana Nord Ovest;

## **RENDE NOTO**

che, ai sensi degli articoli 5 e 6 della L. 7 agosto 2011, il responsabile del procedimento è il Dirigente Settore Sviluppo Economico che provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

## **AVVERTE**

che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua adozione

**Livorno li, 14/03/2020**

**IL Sindaco**  
SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.

## Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 2b1a4502c87a64377d0846e1458070d7f98c45798233d13ed55192222a36ce8d

**Firme digitali presenti nel documento originale**


LUCA SALVETTI

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Ordinanza N.166/2020

Data: 14/03/2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19- PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI  
IN MATERIA DI ORARI A SEGUITO DEL DPCM 11/03/2020



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: [http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=85f565aa3e07fdce\\_p7m&auth=1](http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=85f565aa3e07fdce_p7m&auth=1)

ID: 85f565aa3e07fdce